



REGIONE DEL VENETO

UFFICIO PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI

# **Il Pubblico tutore dei minori del Veneto Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**



**L'istituzione, le funzioni, le attività**

ottobre 2006





REGIONE DEL VENETO

UFFICIO PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI

# **Il Pubblico tutore dei minori del Veneto Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

## **L'istituzione, le funzioni, le attività**

In collaborazione con:



Università degli Studi di Padova  
Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi  
sui diritti della persona e dei popoli



# INDICE

<b>1</b>	<b>L'istituzione e le attività .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>2</b>	<b>Il Progetto Tutori .....</b>	<b>pag. 24</b>
<b>2.1</b>	<b>Il Progetto Tutori in cifre .....</b>	<b>pag. 30</b>
<b>3</b>	<b>Le pubblicazioni del Pubblico tutore dei minori .....</b>	<b>pag. 48</b>
<b>4</b>	<b>Allegati.....</b>	<b>pag. 66</b>

# 1

**L'istituzione e le attività**

## Chi è il Pubblico tutore dei minori

Il Pubblico tutore dei minori del Veneto è un'autorità indipendente di garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla Regione con la legge 9 agosto 1988 n. 42. E' nominato dal Consiglio regionale per un mandato quinquennale e svolge la sua attività a tutela dei minori di età in piena libertà e indipendenza, senza vincoli di controllo gerarchico e funzionale.

La scelta del Veneto, in linea con le sollecitazioni promosse nel corso degli anni ottanta e novanta dagli organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, Consiglio d'Europa) e con le più moderne legislazioni europee, è stata anticipatrice di un orientamento adottato solo in seguito da altre Regioni (Friuli Venezia-Giulia, Marche, Lazio), ma non ancora fatto proprio dall'Italia su scala nazionale. Infatti, benché ci siano diverse proposte di legge in campo e l'Italia abbia assunto in varie occasioni un impegno ad istituire un garante nazionale – in particolare attraverso la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti del fanciulli (l. 77/2003) – la normativa statale non prevede ancora tale figura. C'è dunque la necessità di rilanciare l'iniziativa per sviluppare un sistema nazionale di garanzia dei diritti dei minori di età, partendo dalle elaborazioni già prodotte e tenendo conto dell'esperienza maturata in ambito regionale e a livello europeo. A tal fine, il Pubblico tutore del Veneto, in collaborazione con i Garanti del Friuli Venezia-Giulia e delle Marche, ha promosso un Convegno a carattere internazionale (Padova, 19-20 ottobre 2006).

La cultura politico-istituzionale del Veneto:  
*L.R. 18/88, Promozione di una cultura di pace*  
*L.R. 28/88, Istituzione del difensore civico*  
*L.R. 29/88, Misure a favore dei giovani*

**IL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI**  
**L.R. 42/1988**

Gli atti normativi internazionali  
*Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, New York 1989*  
*Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo 1996*

## Cosa fa

Il Pubblico tutore dei minori opera per la tutela non conflittuale dei diritti dei minori di età con azioni di:

- formazione e sostegno di tutori legali di minori di età;
- promozione e diffusione di una cultura per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- ascolto nelle situazioni di disagio, rischio o pregiudizio di minori di età segnalate all'Ufficio e interventi di orientamento, mediazione e consulenza;
- vigilanza sull'assistenza prestata ai minori che vivono fuori dalla loro famiglia di origine;
- segnalazione alle competenti Autorità amministrative e giudiziarie di situazioni di rischio e pregiudizio per i minori di età;
- collaborazione con le Amministrazioni pubbliche per favorire la condivisione degli obiettivi, l'assunzione delle responsabilità delle persone, delle professioni e delle istituzioni che operano per l'infanzia e l'adolescenza, la costruzione di reti di protezione e tutela dei minori.



## Come opera

Il Pubblico tutore dei minori agisce in chiave di sussidiarietà nei confronti di quanti operano in relazione ai minori di età, e in particolare:

- dei professionisti dei servizi socio-sanitari, cui competono in prima istanza le azioni di sostegno al minore e alla sua famiglia;
- dell'Autorità giudiziaria minorile, cui competono delicati compiti di intervento quando il processo di protezione deve essere accompagnato dall'assunzione di misure giudiziarie e di tutela legale.

## Le norme guida

I diritti dei minori di età, così come sono enunciati e riconosciuti nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia di New York del 1989 e nella Convenzione per l'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 1996, costituiscono il paradigma che fonda e orienta l'azione del Pubblico tutore, fundamentalmente finalizzata a favorire la creazione delle condizioni per consentire ai minori l'effettivo godimento dei loro diritti, promuovendo il passaggio dalla fase di riconoscimento a quella del loro esercizio.

### **CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA, New York 1989**

*Articolo 3 - L'interesse superiore del minore di età, nelle decisioni che lo riguardano, deve essere una considerazione preminente, sia che le decisioni siano di competenza di istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, che di Tribunali, di autorità amministrative, di organi legislativi.*

*Articolo 12 - Il minore capace di discernimento ha il diritto di esprimere la sua opinione su ogni questione che lo interessa e di vederla presa in considerazione. Pertanto, deve avere la possibilità di essere ascoltato nei modi più consoni alla sua età e al suo grado di maturità.*

### **CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL FANCIULLO, Strasburgo 1996**

*Articolo 3 e 10 - In caso di procedimento giudiziario, il rappresentante del minore deve fornirgli ogni informazione pertinente, dargli spiegazione sulle conseguenze della sua opinione o delle azioni del rappresentante, raccogliere l'opinione del minore e portarla alla conoscenza del Giudice.*

*Articolo 12 - La Convenzione incoraggia la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori attraverso organi di impulso e di garanzia.*

*Articolo 13 - La Convenzione incoraggia la mediazione al fine di prevenire o di risolvere i conflitti e di evitare procedimenti che coinvolgono minori dinanzi all'Autorità Giudiziaria.*

## **La collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università degli Studi di Padova**

Per la realizzazione delle proprie attività il Pubblico tutore dei minori dal 2002, sulla base di una Convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, si avvale della collaborazione del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, che fornisce all'Ufficio un supporto sia scientifico e di coordinamento, che tecnico-amministrativo.

In particolare, la collaborazione scientifica del Centro riguarda la progettazione e realizzazione di attività informative, formative, di documentazione e di ricerca in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e di promozione di una cultura dell'infanzia fondata sui diritti umani internazionalmente riconosciuti.

Per la programmazione, l'impulso e il monitoraggio delle attività previste dalla Convenzione, il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori si avvalgono di un *Gruppo di regia* composto da:

- prof. Lucio Strumendo, Pubblico tutore dei minori della Regione del Veneto
- prof. Marco Mascia, Vice Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova
- prof. Valerio Belotti, docente di Politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova
- prof. Paolo De Stefani, docente di Diritto internazionale penale nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova, Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani
- dott.ssa Chiara Drigo, Specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani presso l'Università di Padova
- dott. Massimo D'Onofrio, funzionario incardinato nell'Ufficio con competenze giuridico - amministrative.

## **L'attuale Pubblico tutore dei minori del Veneto**

L'attuale Pubblico tutore dei minori del Veneto è il prof. Lucio Strumendo, eletto nel 2005 per il secondo mandato consecutivo. Già Difensore civico regionale dal 1994 al 2000 e coordinatore nazionale dei Difensori civici regionali, ha in passato ricoperto importanti cariche nella Pubblica Amministrazione:

Consigliere provinciale e regionale, Presidente della Provincia di Venezia, Presidente del Comitato di gestione dell'Azienda sanitaria di Venezia. E' stato Deputato al Parlamento italiano per due legislature dal 1983 al 1992.

## Le attività

Le diverse attività promosse e realizzate dall'Ufficio del Pubblico tutore possono essere raggruppate in tre filoni principali: il primo raccoglie le azioni e i progetti afferenti all'area della Garanzia dei diritti, il secondo concerne l'area della promozione e il terzo comprende la ricerca e l'analisi.

### **I FILONI DI ATTIVITÀ**

#### **1. GARANZIA DEI DIRITTI : ASCOLTO, FACILITAZIONE E FORMAZIONE**

*Comprende le attività più istituzionali, orientate alla garanzia dei diritti del minore di età*

- a. Ascolto dei casi segnalati da privati, servizi e Autorità giudiziaria (accompagnamento e facilitazione per promuovere la comprensione e la regolazione delle criticità e dei conflitti)*
- b. Vigilanza sulle comunità tutelari*
- c. Linee Guida per la presa in carico, la segnalazione e la vigilanza*
- d. Progetto tutori volontari*

#### **2. PROMOZIONE CULTURALE**

*Comprende azioni esterne rivolte a pubblici adulti predefiniti, che mirano a produrre un cambiamento culturale*

- a. Progetto Scuola*
- b. Laboratorio Veneto sulla Comunicazione dell'infanzia e dell'adolescenza*
- c. Promozione della partecipazione dei minori di età*

#### **3. RICERCA E ANALISI**

*Comprende attività di ricerca, di analisi, di riflessione e di comunicazione*

- a. Progetto ospedale e diritti dell'infanzia*
- b. Ricerca sui minori stranieri non accompagnati*
- c. Analisi delle segnalazioni inviate alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e all'Ufficio del Pubblico tutore dei minori*
- d. Diritti dei minori e pratica sportiva*

## A. La garanzia dei diritti

Le funzioni di garanzia costituiscono la principale ragion d'essere dell'esistenza dell'Ufficio di protezione e di pubblica tutela dei minori della Regione del Veneto. Comprendono, in base alla L.R. 9 agosto 1988 n. 42, le attività maggiormente orientate alla garanzia dei diritti del minore di età, quali:

- l'attività di Ascolto, espletata sulle segnalazioni inviate all'Ufficio, che si sostanzia in azioni di orientamento, mediazione e consulenza (art. 2 co. 1 lett. f, g);
- la Vigilanza sull'assistenza prestata dalle comunità tutelari ai minori accolti (art. 2 co. 1 lett. b);
- l'elaborazione, la promozione e l'implementazione di Linee guida e buone prassi per la protezione e la tutela dei minori in situazioni di rischio e pregiudizio;
- il Progetto Tutori, volto all'individuazione, alla formazione e al sostegno di tutori legali volontari per minori di età (art. 2 co. 1 lett. a).

La garanzia dei diritti dei minori va intesa, infatti, come dimensione in cui i diritti non vengono tutelati in forma astratta e impersonale, ma sostenuti concretamente attraverso la previsione di istituti e figure che si affiancano al minore d'età con funzioni fondamentalmente educative e di orientamento (prendersi cura), finalizzate a consentirgli l'effettivo esercizio di quei diritti di cui è portatore.

### L'attività di ascolto

La Legge Regionale del Veneto n. 42/88 attribuisce al Pubblico tutore dei minori il compito di segnalare ai Servizi sociali e all'Autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario (art. 2, lett. f), e alle competenti Amministrazioni pubbliche i fattori di rischio o danno derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate (art. 2 lett. g).

Questo compito implica un'attività di ascolto, che si concretizza nell'accoglimento di segnalazioni relative a diritti dei minori violati o trascurati, o a situazioni di difficoltà o disfunzionalità nei processi di protezione.

Tali segnalazioni possono essere portate all'attenzione dell'Ufficio ad opera di singole persone, di servizi territoriali, di enti, di comunità di accoglienza o di famiglie affidatarie, che si trovano in una "impasse" istituzionale o psicologica

o organizzativa; oppure possono emergere nelle diverse attività di contatto, promozione e sensibilizzazione svolte dall'Ufficio stesso e rivolte al mondo della scuola, dei servizi, dello sport e dei mass media.

Le richieste di consulenza, di indirizzo, di sostegno possono dar luogo tanto allo svolgimento di un'azione di analisi, di consiglio, di supporto tecnico o di mediazione da parte del Pubblico tutore, quanto all'avvio di una procedura di segnalazione alle istituzioni amministrative o giudiziarie, affinché la questione venga da esse adeguatamente assunta e trattata.

## **L'ATTIVITÀ DI ASCOLTO**

### **Obiettivi**

*Promuovere la tutela e la protezione del minore di età nell'ambito del principio di beneficenza e, perciò, nella competenza dei servizi territoriali*

### **Strumenti**

*All'interno dell'Ufficio opera un'équipe multiprofessionale, formata da esperti con comprovata esperienza nel campo dei servizi sociali e della loro organizzazione al fine di tener presente, durante l'istruttoria delle varie segnalazioni o richieste di aiuto che pervengono all'Ufficio, i diversi livelli di implicazione (giuridico-legale, amministrativo, istituzionale, relazionale).*

*L'équipe di ascolto (per la consulenza, la mediazione e l'orientamento) è così composta:*

*Claudia Arnosti – assistente sociale con ruolo di coordinatrice*

*Daniela Catullo – consulenza psicologica e orientamento ai servizi*

*Silvia Scatturin, Liala Bon – consulenza legale*

### **Le azioni**

*L'attività di ascolto è articolata in cinque fasi che corrispondono metodologicamente alla necessità dell'équipe di conoscere e analizzare i casi, proporre (negoziare) soluzioni, restituire le decisioni finali, verificare gli esiti degli interventi.*

#### **• Accoglienza/conoscenza**

*Generalmente la richiesta è annunciata da una telefonata. Chi risponde, solitamente un operatore dell'équipe, raccoglie gli elementi utili per valutare se la richiesta è di competenza dell'Ufficio oppure no. Se è palesemente non pertinente, l'équipe interdisciplinare orienta ad altri uffici o servizi. Se appare pertinente (e non si tratta di una semplice richiesta di informazioni), la persona viene invitata ad un appuntamento e a fornire, via fax o a mezzo posta, un promemoria scritto, completo di documentazione, relativo alla situazione oggetto di consulenza.*

- **Analisi della richiesta o segnalazione**

*L'équipe analizza i materiali ricevuti. Se è stato fissato un appuntamento prepara l'incontro con il segnalante, lo riceve e completa l'analisi della richiesta o segnalazione sulla base dei nuovi elementi acquisiti durante il colloquio.*

- **Progettazione e attivazione**

*Viene tracciato il progetto di lavoro, vengono individuate le competenze da attivare e le varie fasi dell'intervento.*

- **Restituzione finale**

*Spesso la decisione finale rappresenta l'esito degli incontri che possono coinvolgere più soggetti. In tal caso, l'attività di consulenza si concretizza in una chiarificazione della situazione attraverso la mediazione e, a volte, la negoziazione di accordi.*

*Altre volte, quando il quesito posto all'Ufficio non coinvolge direttamente altri soggetti, la restituzione finale coincide con l'esito dell'analisi della situazione effettuata dall'équipe dell'ascolto.*

- **Follow-up**

*Il follow-up è l'azione di verifica che l'équipe effettua per valutare l'efficacia o la ricaduta dell'intervento.*

## La vigilanza

La vigilanza esercitata dal Pubblico tutore sull'assistenza prestata ai minori che vivono fuori dalla loro famiglia d'origine ha principalmente finalità tutorie e di sostegno alle comunità ed alle famiglie d'accoglienza.

E' interpretata come momento di verifica e monitoraggio e, quindi, è priva di significati censori e autorizzativi, pertanto distinta sia dalla vigilanza esercitata dalla Regione, dalle Aziende ULSS e dai Comuni, sia dall'attività ispettiva esercitata dall'Autorità Giudiziaria di competenza - Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni (ai sensi dell'art. 9 legge 149/2001).

Si sostanzia in attività di monitoraggio, consulenza e segnalazione o invito all'intervento agli enti deputati perché provvedano in base alle loro competenze.

Nell'adempiere a tale funzione, attribuitagli dall'art. 2 lettera b) della legge istitutiva, l'Ufficio collabora e interagisce con partner istituzionali quali i Servizi sociali delle Aziende ULSS, i Servizi sociali dei Comuni, la Direzione regionale per i Servizi sociali, l'Autorità Giudiziaria, l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

## Linee guida e buone prassi

Nel contesto del sistema regionale di protezione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, il Pubblico tutore dei minori, in virtù delle funzioni attribuitegli, promuove e collabora nella elaborazione di linee guida, buone prassi e orientamenti per una definizione condivisa dei ruoli e delle responsabilità dei diversi soggetti – istituzionali e non – che si occupano di minori di età.

*Le Linee Guida per la presa in carico, la segnalazione e la vigilanza* sono il risultato di un lavoro promosso e coordinato dall'Ufficio del Pubblico tutore dei minori della Regione del Veneto e realizzato d'intesa con l'Assessorato regionale alle politiche sociali, volontariato e non profit, il Tribunale per i minorenni di Venezia e la Procura presso lo stesso Tribunale.

Analizzando le diverse fasi del percorso di protezione e tutela del minore, intendono definire ruoli e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, anche alla luce dei cambiamenti normativi intervenuti nel contesto delle politiche sociali, quali:

- a livello nazionale, la legge sugli interventi sociali (L. 328/2000) e la legge in tema di protezione e tutela (L. 149/2001), oltre alla ratifica formale da parte dell'Italia della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996 (L. 77/2003);
- a livello regionale del Veneto, la legge sulle funzioni ed i compiti delle autonomie locali (L.R. 11/2001) e la legge sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali (L.R. 22/2002).

*Le Linee guida sono state presentate e discusse in un Convegno pubblico nel febbraio 2005, in occasione del quale è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, tutte le Aziende Ulss e l'ANCI regionale per la loro diffusione e l'adozione nei diversi ambiti territoriali della regione.*

*Successivamente, nel corso di seminari provinciali dedicati, sono state discusse e condivise con l'intento di raccogliere le osservazioni di quanti lavorano con l'infanzia e l'adolescenza nei servizi pubblici, nel privato sociale e nell'associazionismo, al fine di valutare una revisione del prodotto.*

*I risultati di questo percorso "territoriale" saranno presentati in un Convegno pubblico sul tema delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella protezione e nella tutela dei minori di età, previsto per il febbraio del 2007.*

Le *Linee Guida per la comunicazione tra scuola e servizi socio-sanitari* saranno, invece, l'esito di un percorso di studio e analisi delle esperienze che emergono dal mondo della scuola, finalizzato a produrre materiali di orientamento capaci di suggerire percorsi praticabili di interazione tra scuola, famiglia, servizi, terzo settore e territorio, funzionali ad una precoce lettura del disagio e ad un'assunzione di responsabilità rispetto ai bisogni trascurati dei minori e degli adolescenti.

## **Il Progetto Tutori** (rinvio alla seconda parte)

### **B. La promozione culturale**

La legge istitutiva attribuisce al Pubblico tutore il compito di "promuovere, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica amministrazione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori" (art. 2 lett. d, L.R. 42/1988).

L'attività di promozione è orientata a diffondere nel sistema infrastrutturale dell'universo educativo (scuola, ospedali, mass media, operatori sociali, privato sociale, volontariato, associazionismo sportivo e dei ragazzi, ecc.) la conoscenza dei diritti dei minori di età, la consapevolezza e la condivisione del loro valore, con l'obiettivo di favorire un cambiamento culturale basato sulla centralità del bambino e del suo interesse e su un'idea positiva dell'infanzia e dell'adolescenza. Si configura, pertanto, anche come attività di prevenzione primaria rispetto alle situazioni di disadattamento, maltrattamento e abuso.

Accanto ad azioni di tipo tradizionale (realizzazione di incontri di sensibilizzazione e informazione pubblica sui temi della protezione e della tutela dei minori, partecipazione a convegni, produzione di pubblicazioni,...), l'Ufficio è impegnato in progetti specifici contraddistinti e accomunati da precise scelte sul piano del metodo e del contenuto, finalizzate alla formazione di figure adulte capaci di un ascolto autentico del minore. L'attività del Pubblico tutore è, infatti, essenzialmente orientata a sviluppare azioni di riflessione e di valorizzazione di esperienze in ambiti mirati e sensibili, privilegiando il lavoro con quegli adulti

che, per professione o impegno sociale, si relazionano con bambini e adolescenti o di loro si occupano: insegnanti, educatori e operatori di comunità, allenatori sportivi, operatori dei mass media.

Più di recente l'Ufficio ha orientato l'attività di promozione anche verso gli adolescenti, con la realizzazione di azioni di riflessione, confronto e dialogo con gli adulti di riferimento, sui temi della partecipazione e dello sport.

## Il Progetto Scuola

L'azione del Pubblico tutore dei minori sui diritti dei bambini e degli adolescenti e il mondo della scuola è ispirata ad alcune linee programmatiche fondamentali:

- promuovere iniziative di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole del Veneto per sostenere un approccio positivo ai diritti dei bambini e degli adolescenti;
- favorire interventi mirati di assistenza tecnica e consulenza che promuovano percorsi istituzionali in ambito scolastico coerenti con l'impostazione culturale di fondo;
- promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, momenti di informazione e condivisione sulle attività e le strategie del Pubblico tutore dei minori di interesse per il mondo scolastico;
- raccogliere materiale utile per sostenere buone prassi educative che, in una logica di raccordo scuola-territorio, siano funzionali alla diffusione della cultura e della promozione dei diritti dell'infanzia.

In attuazione di tali linee programmatiche, l'Ufficio - con il supporto scientifico del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova e la collaborazione di partner istituzionali quali il MIUR-Direzione Regionale Istruzione del Veneto ed i Servizi sociali di Comuni ed Aziende ULSS, ha avviato le seguenti attività:

- la realizzazione di moduli formativi denominati *A scuola con i diritti umani*, attivati in alcuni Istituti comprensivi e Direzioni didattiche a partire dall'anno scolastico 2002-2003, con l'obiettivo di radicare la cultura dei diritti dell'infanzia nell'offerta formativa della scuola;
- la realizzazione di moduli formativi intitolati *Un territorio per i diritti dei bambini* e degli adolescenti per l'elaborazione di strategie condivise tra scuola ed altri

- soggetti istituzionali, con destinatari insegnanti e operatori sociali;
- la realizzazione di moduli formativi rivolti a docenti, genitori e studenti delle scuole superiori sul tema del diritto alla partecipazione nella scuola;
  - l'attivazione di iniziative di assistenza/consulenza tecnica a favore delle scuole che ne facciano richiesta, finalizzate ad orientare la programmazione scolastica a livello sia pedagogico-didattico sia istituzionale in materia dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
  - la costruzione e progressiva alimentazione di un database che rende disponibile on line, sul sito del Pubblico tutore, la documentazione sulle iniziative didattiche e sulle buone prassi amministrative che valorizzano il ruolo della scuola come agenzia di promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Le sezioni del database riguardano: normativa sui diritti dei minori d'età; piani di offerta formativa (P.O.F.) e progetti didattici direttamente ispirati ai diritti dei minori d'età elaborati dalle scuole del Veneto; bibliografia, documenti e "materiale grigio" su diritti dell'infanzia e scuola.

Gli esiti dei percorsi formativi sono stati sintetizzati nel volume *A scuola con i diritti dei bambini. Esperienze di educazione ai diritti umani promosse dal Pubblico tutore dei minori del Veneto* (Padova, Cleup, 2004).

## **La promozione della partecipazione**

Il Pubblico tutore dei minori ha promosso una ricerca sul senso e sul significato della partecipazione degli adolescenti nel Veneto, realizzata a partire da alcune esperienze di partecipazione giovanile maturate nella Regione e selezionate con la collaborazione del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA).

La partecipazione è intesa come promozione della possibilità per bambini e ragazzi di sentirsi soggetti attivi rispetto a percorsi decisionali e operativi che direttamente li riguardano.

Gli esiti della ricerca sono stati raccolti nel rapporto finale *La partecipazione degli adolescenti. Percorsi di ricerca con gli adulti*, che contiene alcuni "orientamenti per la partecipazione" - elaborati in modo condiviso dai partecipanti alla ricerca - , ossia dei suggerimenti tratti dalle buone prassi considerati utili alla promozione, al sostegno e allo sviluppo di processi di partecipazione riguardanti i minori di età compresa tra gli 11 e i 15 anni,

che si caratterizzino per il loro valore educativo.

Tali orientamenti sono destinati mediatamente ai minori di età, direttamente agli adulti che operano o si relazionano con minori adolescenti: genitori, insegnanti, educatori, amministratori pubblici.

## **Il sito web del Pubblico tutore dei minori**

Nel mese di settembre 2006 è stato messo in linea il nuovo sito del Pubblico tutore dei minori del Veneto (<http://tutoreminori.regione.veneto.it>).

Il consistente sviluppo delle attività dell'Ufficio e la loro riorganizzazione hanno richiesto una revisione radicale dei contenuti, che sono stati completamente aggiornati.

La presentazione delle funzioni e dei progetti ripropone la suddivisione nei tre filoni presentati in questo opuscolo ed è corredata dai diversi prodotti editoriali promossi o curati dall'Ufficio, al fine di garantirne la più ampia diffusione. Il sito contiene, inoltre, una banca dati normativa e uno spazio dedicato alle news.

Anche gli aspetti grafici e le scelte di registro sono stati rivisti in funzione sia della specificità dello strumento comunicativo, sia dell'eterogeneità degli utenti (professionisti dei servizi, amministratori e funzionari pubblici, ma anche privati cittadini, compresi minori di età).

Il nuovo sito si propone, quindi, come un primo luogo di informazione e formazione sull'attività svolta dal Pubblico tutore e come uno spazio in cui sviluppare contenuti orientati alla tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, aperto ad un contesto locale, nazionale ed internazionale.

## **Il Laboratorio Veneto sulla comunicazione dell'infanzia e dell'adolescenza**

Il Laboratorio è nato dalla collaborazione tra l'Ufficio del Pubblico tutore, l'Assessorato alle politiche sociali, al volontariato, al non profit, il Co.re.com e l'Ordine dei Giornalisti del Veneto, e due soggetti dell'Università di Padova: il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e il Dipartimento di sociologia.

Può essere definito come un "luogo" di comunicazione, di conoscenza e di reciproca contaminazione fra i diversi soggetti che interagiscono nel rapporto

fra mass-media e infanzia (istituzioni pubbliche, scuola, operatori dei servizi, giornalisti ecc.). L'intento è quello di aiutare gli adulti educanti a conoscere bene e ad utilizzare meglio le risorse comunicative della stampa e della televisione. L'attività del Laboratorio si è concretizzata finora in azioni di ricerca, di analisi e di comunicazione formativa realizzate dal Dipartimento di Sociologia dell'Università di Padova con il supporto scientifico del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli.

*Gli esiti di tali attività sono raccolti nel volume "Cappuccetto rosso nel bosco dei media. Comunicare l'infanzia e l'adolescenza in quotidiani e televisioni in Italia" (a cura di Valerio Belotti), pubblicato dalla casa editrice Guerini ed associati e nel "Rapporto di ricerca in tema di comunicazione dell'infanzia e dell'adolescenza" (a cura del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli studi di Padova).*

*Le due pubblicazioni documentano analiticamente l'attività di monitoraggio svolta sulle emittenti televisive e sulla stampa quotidiana locale, allo scopo di valutare le modalità di rappresentazione di bambini e adolescenti ed il rispetto delle norme di tutela previste dai Codici in vigore. Vengono inoltre analizzati alcuni "casi esemplari" che hanno visto il coinvolgimento di minori come protagonisti di fatti di cronaca o di costume. Infine è presentato uno studio sulle forme di rappresentazione dei minori che circolano tra categorie privilegiate di "pubblici adulti" (genitori, insegnanti, personale dei servizi pubblici e del privato sociale).*

*Il Laboratorio ha, inoltre, prodotto un sito internet ([www.informaminori.it](http://www.informaminori.it)) dedicato principalmente ai professionisti della carta stampata e delle emittenti televisive, che raccoglie informazioni e dati aggiornati sulle tematiche di maggiore interesse e attualità inerenti i minori di età, offrendo anche una banca dati normativa sul tema media e minori, nonché un motore di ricerca per reperire velocemente riferimenti e recapiti dei soggetti istituzionali e non che si occupano di infanzia e adolescenza.*

## C. Ricerca e analisi

Le azioni di ricerca e analisi condotte dall'Ufficio nascono dall'esigenza di approfondire aspetti specifici della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, con riferimento al piano sociale, normativo, istituzionale.

I materiali raccolti ed elaborati sono finalizzati a sostanziare l'attività del Pubblico tutore, orientandone le scelte strategiche sul piano degli obiettivi, dei contenuti e dei destinatari. Contemporaneamente, rappresentano un'occasione fondamentale per sviluppare l'identità culturale dell'Istituzione e definirne i tratti distintivi.

Le iniziative di ricerca e analisi ad oggi sviluppate riguardano:

- il rispetto dei diritti dei bambini ricoverati in ospedale;
- l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Veneto;
- le segnalazioni inoltrate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia;
- i minori e la pratica sportiva.

## I diritti dei bambini in ospedale

Con il progetto "I diritti dei bambini in ospedale", per la prima volta in Italia e in Europa, un organo regionale ha sottoposto a verifica *la Carta dei diritti dei bambini degenti in ospedale* (Parlamento europeo, Risoluzione del 13 maggio 1986).

La ricerca avviata nel 2003 dal Pubblico tutore, infatti, si proponeva di aprire una riflessione puntuale e documentata sull'attenzione data ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito ospedaliero in Veneto, rilevandone il grado di rispetto e tutela.

Il progetto si è svolto in collaborazione con la Direzione Regionale per i Servizi Sanitari del Veneto e con alcuni rappresentanti del mondo della Sanità, che hanno costituito un gruppo di studio regionale con compiti di progettazione e monitoraggio.

La ricerca si è articolata in diverse fasi:

- individuazione della normativa di riferimento (soprattutto di livello comunitario);
- rilevazione di dati relativi all'intero percorso del minore ricoverato - con il coinvolgimento di figure professionali specifiche operanti nei 93 ospedali della regione – al fine di individuare il livello di congruità tra le vigenti prassi ospedaliere e i diritti dei minori d'età ospedalizzati così come enunciati nella *Convenzione internazionale sui diritti dei bambini* e nella *Carta europea dei bambini degenti in ospedale*;
- indagine sulla percezione del rispetto dei diritti dei minori ricoverati di età compresa fra i 14 e i 17 anni da parte degli stessi pazienti, dei loro genitori e dagli operatori sanitari.

Gli esiti della ricerca, presentati in un seminario di studio, saranno oggetto di una prossima pubblicazione dell'Ufficio, che si propone di apportare un contributo alla riflessione generale sui diritti dei minori nel contesto sanitario e di avviare, dove necessario, processi di cambiamento condivisi e non conflittuali.

## I minori stranieri non accompagnati in Veneto

La ricerca promossa dal Pubblico tutore ha inteso affrontare un'analisi della condizione dei minori stranieri non accompagnati presenti in Veneto e dei percorsi giudiziari, amministrativi e di presa in carico che li interessano.

Il Veneto, infatti, per posizione geografica e livello di sviluppo economico, è da tempo terra di destinazione e transito per molti minori stranieri che vi giungono e vi risiedono da soli o accompagnati da familiari che si dimostrano poco attenti alle loro esigenze.

La ricerca ha preso spunto dall'osservazione che spesso i percorsi giudiziari, amministrativi e di presa in carico relativi ai minori stranieri non accompagnati appaiono segnati da un deficit comunicativo tra le varie agenzie che vi concorrono (Questure, Servizi sociali, Autorità giudiziaria, Comitato per i minori stranieri, ...). Da tale deficit derivano situazioni di disagio e scarsa trasparenza che incidono negativamente sulla condizione dei minori di età coinvolti.

L'obiettivo specifico del progetto era quello di fornire alle Istituzioni di governo regionale, ai servizi e al privato sociale il quadro del fenomeno, presentando e contestualizzando i diversi orientamenti e approcci dei soggetti istituzionali che si occupano di questi minori.

L'attività di ricerca ha, quindi, comportato l'analisi delle pratiche amministrative e operative delle varie istituzioni considerate, le tipologie di intervento e di interazione che appaiono maggiormente rispettose dell'esigenza di tutela dell'infanzia e di rispetto della legalità.

Nello stesso tempo, si proponeva di favorire l'attivo coinvolgimento, nelle procedure che interessano i minori stranieri, del tutore legale in funzione di "garante" dei diritti e interessi dei minori stranieri, in primis il diritto ad essere ascoltati in relazione alle decisioni che li riguardano.

Le informazioni raccolte sono state elaborate in modo funzionale alla predisposizione di interventi formativi rivolti ai tutori legali volontari per minori stranieri non accompagnati presenti nel Veneto.

Gli esiti della ricerca sono stati raccolti nel volume *Migranti minori. Percorsi di riconoscimento e garanzia dei diritti dei minori stranieri non accompagnati nel Veneto* (Cleup, Padova), pubblicato nel 2005. Oltre a saggi sul profilo giuridico e sociologico del fenomeno della presenza dei minori stranieri non accompagnati nel nostro paese, il libro presenta una dettagliata rendicontazione di

quanto emerso da una serie di interviste con gli esponenti dei vari organismi e istituzioni operanti nel Veneto sul fronte dell'accoglienza ai minori immigrati e contiene una serie di raccomandazioni conclusive.

## **Il monitoraggio delle segnalazioni di minori di età inoltrate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni**

Sulla base di un Protocollo d'intesa siglato tra l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori del Veneto e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia è stata avviata una ricerca finalizzata ad approfondire le interazioni che si creano, nei casi di disagio dei minori, tra i seguenti soggetti istituzionali:

- i servizi sociali o le strutture pubbliche che accolgono minori che, secondo le disposizioni normative vigenti, sono competenti a segnalare alla Procura minorile dei minori che si trovano in situazione di rischio o pregiudizio;
- il Pubblico Ministero, che svolge una funzione di filtro tra amministrazione e giurisdizione, valutando caso per caso se esercitare la tutela civile del minore o "restituire" il caso segnalato - con le opportune motivazioni - ai servizi per la tutela in sede amministrativa nello spirito di una riduzione della sottoposizione del minore al processo giudiziario (principio di beneficenza) e di valorizzazione delle forme alternative di tutela, secondo quanto stabilito dalla *Convenzione europea per l'esercizio dei diritti del minore*;
- il Pubblico tutore, che istituzionalmente ha il ruolo di "facilitatore" nei rapporti tra tutti quei soggetti che sono chiamati direttamente alla tutela del minore in situazioni di rischio e pregiudizio. Il Pubblico tutore, come si è visto infatti, è chiamato a svolgere un ruolo di promozione e garanzia dei diritti del fanciullo e di garanzia sull'assistenza prestata ai minori collocati fuori della propria famiglia (art. 2, L.R. 42/1988).

Gli obiettivi della ricerca si possono così riassumere:

- registrazione delle segnalazioni inviate alla Procura presso il tribunale per i minorenni (tipologia e quantità);
- monitoraggio delle risposte date dalla Procura minorile (tutela civile o archiviazione con eventuale restituzione);
- analisi delle motivazioni delle restituzioni ai servizi;

- rilevamento delle disfunzioni ricorrenti nella comunicazione tra Procura minorile e Servizi socio-sanitari;
- analisi delle problematiche di tutela segnalate;
- analisi delle problematiche di tutela emergenti.

I risultati della ricerca consentiranno di elaborare e promuovere prassi trasparenti e condivise di comunicazione e collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti.

Inoltre, sarà possibile individuare le principali problematiche inerenti la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto e orientare efficacemente l'azione del Pubblico tutore nell'attività di ascolto, in quella di formazione e informazione degli operatori dei servizi e nella formazione dei tutori volontari. Ad oggi sono stati raccolti e sono in fase di elaborazione i dati relativi alle segnalazioni inviate alla Procura nel corso dell'anno 2004, mentre è stata appena avviata la rilevazione inerente i casi del 2006.

## **Minori e pratica sportiva**

Lo sport praticato in contesti organizzati dall'associazionismo volontario e dalle società sportive rappresenta uno degli aspetti più rilevanti delle attività non scolastiche svolte dagli adolescenti e costituisce, pertanto, un ambito strategico in cui promuovere il rispetto dei diritti dei minori di età.

La ricerca - promossa dall'Ufficio del Pubblico tutore e realizzata d'intesa con il Comitato Regionale del CONI - ha inteso avviare una riflessione sul significato che lo sport assume per gli adolescenti che lo praticano e per gli adulti che lo organizzano, anche in ragione della forte differenziazione esistente tra le diverse modalità di svolgimento della pratica sportiva organizzata, della significativa eterogeneità dei percorsi formativi caratterizzanti gli adulti coinvolti in questi processi, della diversificazione di valori e norme che sostengono tali pratiche.

E' stata attuata, in particolare, la ricognizione delle problematiche di senso che investono la pratica sportiva dei minori d'età e ciò nei confronti sia dei ragazzi stessi che degli adulti: allenatori, dirigenti delle società, genitori, insegnanti, altri adulti significativi.

Tale ricognizione si è svolta attraverso la realizzazione di specifici incontri territoriali con operatori adulti del mondo sportivo e con ragazzi e ragazze coinvolti

a diverso titolo e con diverse intensità nella pratica sportiva.

Sulla base del materiale raccolto, sono stati redatti un *Rapporto di ricerca* e una *Carta sui significati della pratica sportiva*, presentati in un seminario pubblico a Padova il 7 novembre 2006 e di prossima pubblicazione.



**Il Progetto Tutori**

## Il tutore legale volontario del minore di età

Quando un minore è privo dei genitori (orfano, figlio di ignoti, minore dichiarato adottabile) o quando i genitori non possono esercitare la potestà per decisione dell’Autorità giudiziaria o perché lontani (minori stranieri non accompagnati), la legge prevede che sia nominato un tutore che lo rappresenti legalmente.

Nella maggior parte dei casi la tutela viene attribuita a componenti della famiglia diversi dai genitori (nonni, zii, etc.). Ma vi sono casi in cui questa soluzione interna non può trovare attuazione, diventando inevitabile la scelta di un estraneo.

Il tutore legale volontario è una persona che si rende disponibile ad esercitare questa funzione di rappresentanza legale del minore di età.

Individuato tra persone preparate, motivate e dotate della necessaria sensibilità e attenzione, il tutore volontario rappresenta un’importante risorsa che la società civile mette a disposizione dei minori meno fortunati e, nello stesso tempo, un concreto contributo per la trasformazione del rappresentante legale del minore da figura meramente burocratica ad un soggetto significativo nel percorso di protezione e tutela del minore in difficoltà - spesso ancora oggi per prassi vengono nominate come tutori persone che ricoprono incarichi istituzionali nel territorio di residenza del minore interessato: il sindaco, l’assessore o il dirigente dei servizi sociali, i responsabili o i dirigenti di servizi della ULSS).

In linea con la *Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo* del 1996 (ratificata dall’Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77) ed in particolare con la figura di “rappresentante” in essa descritta, il tutore volontario si configura come una presenza “amicale” che, affiancando costantemente il minore nel suo percorso di tutela - più o meno lungo -, di concerto con gli altri soggetti coinvolti, lo aiuta nell’esercizio dei diritti che la legge nazionale e internazionale gli riconosce.

Una forma di tutela che non è solo rappresentanza legale e gestione del patrimonio del minore, ma anche cura del minore e perciò azione concorrente nell’indirizzo educativo.

Nel panorama della tutela legale dei minori di età, il tutore volontario costituisce un’innovazione sotto diversi punti di vista:

- **istituzionale**, perché sostituisce i tutori “obbligati” (sindaco, assessore, dirigente o funzionario ULSS,...) permettendo:
  - di offrire al minore una tutela ad personam;
  - di far fronte alla crescente richiesta di tutori (in particolare dovuta all’aumento dei minori stranieri non accompagnati e all’introduzione del divieto di nomina per i direttori e operatori delle strutture tutelate art. 3 legge 149/2001);
  - di evitare la sovrapposizione di ruoli qualora il tutore appartenesse ai servizi territoriali di assistenza: chi dà assistenza non può rappresentare il minore;
- **sociale**, perché consolida l’idea che la tutela dei minori di età è un dovere delle istituzioni ma anche una responsabilità di tutta la comunità. Il tutore volontario è uno strumento per accrescere la conoscenza e la coscienza della società civile sul tema della tutela dei minori di età;
- **culturale**, perché è portatore della cultura dei diritti dell’infanzia (Convenzione di New York, 1989), del principio del superiore interesse del minore, di un’idea di tutela umana, relazionale, incentrata sui bisogni del minore.

## **Il ruolo dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori della Regione del Veneto**

Fermo restando che l’atto di nomina del tutore è di competenza dell’Autorità giudiziaria (Giudice tutelare ovvero Tribunale per i minorenni, a seconda dei casi), nella Regione del Veneto il compito di “reperire, selezionare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e di dare consulenza e sostegno ai tutori nominati” è attribuito per legge al Pubblico tutore dei minori (art. 2 lett. a, L.R. 9 agosto 1988, n. 42).

Il Pubblico tutore dei minori del Veneto ha avviato nel 2001 il Progetto Tutori, un’esperienza unica a livello nazionale e internazionale sia per l’impostazione di metodo che per i risultati conseguiti.

Gli obiettivi principali del Progetto sono i seguenti:

- creare una rete regionale di persone socialmente motivate, tecnicamente preparate e disponibili ad assumersi la tutela legale di un minore di età;
- garantire ai tutori nominati dall’autorità Giudiziaria consulenza tecnica e aggiornamento formativo;
- monitorare l’attività dei tutori nominati, intervenendo con azioni di supporto e svolgendo una vigilanza indiretta sulle tutele aperte;

Il Progetto è realizzato d'intesa con l'Assessorato e la Direzione regionale ai servizi sociali e accompagnato da Protocolli di collaborazione con le Aziende sociosanitarie e le Conferenze dei Sindaci nonché da Protocolli di intesa con il Tribunale per i minorenni di Venezia ed i Giudici Tutelari presso i Tribunali ordinari.

Per l'implementazione del Progetto in tutto il territorio regionale, l'Ufficio si avvale della collaborazione di professionisti indicati dalle ULSS e dalle Conferenze dei Sindaci di tutta la Regione, che hanno seguito uno specifico percorso formativo per svolgere poi il ruolo di referenti territoriali.

Tali referenti collaborano con il Pubblico tutore nelle azioni di sensibilizzazione sulle problematiche della tutela minorile, di reclutamento e di formazione delle persone disponibili a diventare tutori e di monitoraggio dei volontari nominati tutori.

## **Le azioni del Progetto Tutori**

L'Ufficio promuove l'organizzazione dei corsi di formazione dei volontari disposti ad assumere l'incarico di tutore legale per minori d'età e sovrintende alla loro realizzazione. I corsi si svolgono in sedi dislocate nel territorio regionale con riferimento principalmente agli ambiti delle aziende sociosanitarie, al fine di poter disporre di liste di aspiranti tutori articolate territorialmente, a garanzia della vicinanza del tutore al minore tutelato.

I nominativi e le informazioni concernenti i tutori formati vengono inseriti in un'apposita Banca Dati gestita dal Pubblico tutore dei minori, il quale raccoglie le richieste dell'Autorità giudiziaria e risponde fornendo l'indicazione del tutore più adatto nel caso specifico.

La gestione centralizzata delle liste dei volontari permette, inoltre, di mantenere un monitoraggio sul fenomeno della tutela legale a livello regionale, promuovendo la diffusione delle buone prassi.

Periodicamente vengono organizzati a livello territoriale degli incontri dei vari gruppi di tutori per monitorare la loro attività, fornire consulenza e aggiornamento formativo.

Inoltre, presso l'Ufficio del Pubblico tutore dei minori è operativa un'équipe per garantire ai tutori attivi sostegno, accompagnamento, orientamento e consulenza tecnica.

Questa attività si esplica anche nei confronti dei professionisti dei servizi

e delle comunità di accoglienza che necessitano di chiarimenti sulla tutela e sulle rispettive responsabilità.

L'**équipe per la consulenza** è così composta:

Chiara Drigo - referente per il Progetto Tutori

Francesca Rech - consulente legale

Liala Bon – consulente legale

## **Il Progetto Tutori e i minori stranieri non accompagnati**

La figura del tutore legale risulta particolarmente rilevante nel caso dei minori stranieri non accompagnati.

Sulla base dei risultati della ricerca promossa dal Pubblico tutore dei minori sulla condizione del minore straniero non accompagnato e sui percorsi giuridici, amministrativi e di presa in carico che lo interessano (cfr. Prima parte, pag. 20), sono stati messi a punto dei corsi di aggiornamento formativo per i tutori volontari allo scopo di fornire loro gli elementi utili per svolgere il ruolo di rappresentanti legali nel caso della tutela di un minore straniero, che richiede conoscenze tecniche e culturali specifiche. Il tutore, infatti, dovrà occuparsi della regolarizzazione del soggiorno del minore in Italia e, successivamente, del rinnovo del permesso rilasciato dalla Questura. Inoltre, in questa tipologia di tutela, il rapporto con il minore, per lo più un adolescente alle soglie della maggiore età, è centrale. Al tutore spetta il compito di aiutare il ragazzo a tradurre il suo progetto di vita nel nuovo contesto in cui è inserito, facendo anche da tramite con il servizio sociale di riferimento. La relazione assume spesso, quindi, anche una valenza educativa - negli altri casi di tutela più attenuata -, essendo il tutore un sostanziale punto di riferimento per il ragazzo, che necessita di un tramite con la società di accoglienza.

## **Il Curatore speciale**

In ottemperanza all'art. 2 della legge istitutiva dell'Ufficio, che attribuisce al Pubblico tutore anche la competenza a formare e monitorare persone disponibili ad assumere la funzione di curatori di minori di età, è stata avviata una ricerca esplorativa sulla figura del rappresentante del minore o curatore speciale.

L'obiettivo è quello di tentare di fare chiarezza su tale figura, anche alla luce della recente normativa nazionale e internazionale - non sempre completa e chiara - e delle divergenti interpretazioni in materia.

In relazione ai risultati della ricerca e alle esigenze che emergeranno, sarà discussa con l'Autorità giudiziaria e l'Avvocatura che si occupa di minori, l'opportunità di avviare in collaborazione un percorso regionale di formazione per curatori speciali, che potrebbe configurarsi come corso di perfezionamento universitario.

2.1

**Il Progetto Tutori in cifre**

## Dati inerenti l'implementazione del progetto

La Tabella 1 sintetizza le fasi in cui è stato articolato il Progetto per la sua implementazione: da una prima fase formativa a carattere regionale si è passati alle iniziative informative provinciali e, infine, alla "costruzione" dei gruppi territoriali di volontari, principalmente a livello di ULSS.

La gestione della Banca Dati e l'attività di consulenza si propongono, invece, come azioni a livello regionale.

**Tabella 1** \_ *L'articolazione del Progetto Tutori*

<b>Le fasi del Progetto Tutori</b>	
Corso di formazione per i referenti territoriali (per ogni territorio ULSS, un professionista nominato dall'Azienda ULSS e uno nominato dalla Conferenza dei Sindaci)	Da dicembre 2003 a giugno 2004
Campagna regionale di sensibilizzazione e di supporto al lavoro dei referenti territoriali: incontri provinciali informativi sul progetto	2003 2004
Percorsi territoriali di sensibilizzazione, selezione e formazione per volontari nell'ambito della tutela dei minori	Dal 2004
Progettazione, attivazione e gestione della Banca dati dei tutori disponibili	Dal 2004
Attività di consulenza e supervisione dei referenti territoriali e dei tutori	Dal 2004

La Tabella 2 sintetizza le azioni formative realizzate fino al mese di luglio 2006 con il numero di volontari formati e inseriti in Banca Dati, avendo confermato la loro disponibilità ad essere nominati tutori.

In alcuni territori sono già stati organizzati e realizzati due percorsi formativi per rispondere alla consistente richiesta di tutori.

**Tabella 2\_ Corsi per tutori di minori di età realizzati a luglio 2006**

<b>Corsi di formazione per tutori legali di minori d età realizzati e numero di volontari formati</b>		
ULSS 1 Belluno ULSS 2 Feltre	novembre 2004	33
ULSS 3 Bassano del Grappa ULSS 4 Alto Vicentino	febbraio-marzo 2004	25
ULSS 6 Vicenza	ottobre-novembre 2004	40
ULSS 7 Pieve di Soligo ULSS 9 Treviso	ottobre novembre 2004	28
ULSS 8 Asolo	novembre-dicembre 2004	24
ULSS 10 Veneto Orientale	ottobre-novembre 2004	34
ULSS 12 Veneziana	maggio 2004 maggio-giugno 2005	53
ULSS 13 Miranese	aprile-maggio 2006	13
ULSS 14 Chioggia	aprile-giugno 2005	17
ULSS 15 Cittadella	aprile 2004	20
ULSS 16 Padova	febbraio-marzo 2005	40
ULSS 17 Este	maggio-giugno 2005	24
ULSS 20 Verona	febbraio-marzo 2004 maggio-giugno 2006	51
ULSS 21 Legnago ULSS 22 Bussolengo	maggio-giugno 2004	17
	<b>Totale</b>	<b>419</b>

**Tabella 3** \_ I numeri del Progetto

<b>Il Progetto tutori in cifre</b>	
Corsi di formazione per tutori volontari di minori di età realizzati dal mese di febbraio 2004 al mese di giugno 2005	16
Corsi di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati	2
ULSS coinvolte nei percorsi formativi	18
Tutori formati e inseriti in Banca dati	419
Numero di volontari segnalati all'Autorità Giudiziaria	246
Tutele aperte già concluse	66


## Dati inerenti i volontari formati dal Pubblico tutore dei minori del Veneto per assumere la funzione di tutori legali di minori di età

I volontari formati dall'Ufficio del Pubblico tutore sono in totale 419. Il numero si riferisce alle persone che hanno frequentato uno dei corsi organizzati dall'Ufficio, in collaborazione con i referenti territoriali, e hanno confermato formalmente la loro disponibilità ad accettare una nomina a tutore legale di minori di età.

Le informazioni e i recapiti di tali volontari sono inseriti nell'apposita Banca Dati gestita dall'Ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Nel Grafico 1 i volontari formati sono stati suddivisi per ULSS di appartenenza che, per lo più, coincide con quella in cui hanno frequentato il corso di formazione. In alcuni casi il volontario ha frequentato il corso in una ULSS limitrofa o perché in quella di residenza era già stato organizzato o perché, al contrario, non era in previsione la sua realizzazione. Nella prima ipotesi il volontario è stato poi inserito nel gruppo del suo territorio, nella seconda è rimasto in quello della ULSS limitrofa.

**Grafico 1** \_ Volontari formati suddivisi per ULSS di residenza (valori assoluti)




I gruppi di volontari più consistenti si trovano in quattro città capoluogo di provincia: Venezia, Verona, Vicenza e Padova. Si tratta anche dei luoghi maggiormente interessati dal fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, che non tocca quasi, invece, Treviso e Belluno. Quest'ultima provincia, in realtà, pur avendo risposto con vivo interesse alla proposta formativa (33 tutori formati), non presenta casi di apertura di tutele per minori. Infine, rimane di fatto esclusa la provincia di Rovigo poiché nei territori delle Aziende ULSS 18 e 19 non è ancora stato possibile organizzare il corso di formazione.

Gli unici due volontari formati appartengono a gruppi tutori di ULSS limitrofe. Nelle altre realtà il numero di volontari formati sembra essere adeguato all'esigenza di tutori, sulla base almeno delle richieste rivolte all'Ufficio dall'Autorità Giudiziaria.


La distribuzione per provincia conferma il ruolo dominante di Venezia e Padova (Grafico 2).

**Grafico 2** \_ *Provincia di residenza e genere dei volontari formati (valori assoluti)*



Analizzando i dati sui volontari formati dal punto di vista del genere (Grafico 2), notiamo che vi è una proporzione di 1 a 3: sul totale di 419 volontari, 102 sono uomini e 317 sono donne. Il dato potrebbe confermare una certa maggiore sensibilità del mondo femminile al mondo dell'infanzia, ma va senz'altro letto insieme a quello relativo alla professione del volontario. Come si può vedere nel Grafico 3, la categoria più rappresentata è quella degli operatori socio-sanitari, che comprende assistenti sociali, operatori di comunità, infermieri e simili; tutte professioni nelle quali le donne sono più presenti. Lo stesso si può dire per le categorie impiegati e insegnanti. Al contrario, sono per lo più uomini i dirigenti-funzionari, gli imprenditori-liberi professionisti e i pensionati.


**Grafico 3** \_ Attività lavorativa dei volontari formati (valori percentuali)



L'età dei volontari è abbastanza varia. Si va dai giovanissimi (18-25), che sono per lo più studenti universitari-tirocinanti ed educatori di comunità, agli over 67, una ventina circa di volontari.


Come si può evincere dal Grafico 4, la metà dei volontari formati si colloca sotto i 45 anni, l'altra metà sopra. E' un dato interessante poiché testimonia un interesse della società civile verso l'infanzia trasversale rispetto all'età. Probabilmente le motivazioni personali che hanno determinato la scelta di aderire al Progetto sono state diverse: per i giovani la "vicinanza" professionale al ruolo, il desiderio di conoscere una realtà diversa; per le persone in quiescenza la voglia di sentirsi utili, di mettere a disposizione la propria esperienza e maturità, di stare con i più piccoli... Senz'altro, per il Progetto questa varietà rappresenta una ricchezza, poiché permette di avere maggiore scelta in fase di abbinamento. Per esempio, nel caso di tutela di un ragazzo straniero non accompagnato quasi maggiorenne e turbolento, ad una ragazza molto giovane è senz'altro da preferire un uomo in età matura.

**Grafico 4** \_ Età dei volontari formati (valori percentuali)



Infine, un dato sul titolo di studio dei volontari. Come si vede dal Grafico 5, il livello culturale dei volontari è significativamente alto. La metà di loro possiede una laurea. Tra questi un 7% ha anche una specializzazione. Nell'altra metà, quasi il 40% è diplomato.

**Grafico 5** \_ Titolo di studio dei volontari formati



## **Dati inerenti le tutele assunte dai volontari formati dal Pubblico tutore dei minori del Veneto**

Dal mese di dicembre 2004 al mese di luglio 2006 sono state rivolte dall'Autorità Giudiziaria al Pubblico tutore 246 richieste di nominativi di volontari. Sono stati quindi attivati altrettanti procedimenti amministrativi per l'individuazione della persona più idonea per il caso specifico, in collaborazione e d'intesa con i referenti territoriali.

Analizzando le richieste in base alla causa di apertura della tutela, è subito evidente il peso percentuale dei minori stranieri non accompagnati. Nel primo anno di attività della Banca Dati, i tutori segnalati per questa tipologia di tutela sono stati quasi il 40% sul totale. Nei primi sette mesi del 2006, la percentuale è salita al 65%, da un lato perché il fenomeno è in crescita, dall'altro perché un maggior numero di giudici tutelari si è rivolto all'Ufficio del Pubblico tutore.

Per le altre tipologie di tutela, in genere di competenza del Tribunale per i minorenni, non si ravvisano modifiche rilevanti.

Alcune considerazioni per meglio interpretare i dati.


I casi di adottabilità NN sono quelli riguardanti i minori non riconosciuti e abbandonati alla nascita. Per questi bambini dovrebbe essere aperta una tutela anche presso il Giudice Tutelare del luogo in cui è nato il minore, su segnalazione dell'ospedale o dell'Ufficiale di stato civile. Non sempre è così e, in genere, il Giudice Tutelare attende che sia il Tribunale per i Minorenni a nominare il tutore, benché cronologicamente dovrebbe aprire per primo la tutela. Poiché i tempi in questi casi sono molto rapiti, i due procedimenti tendono a sovrapporsi. L'Ufficio si premura di verificare, tuttavia, che non si verifichino casi di doppia nomina con tutori differenti.

Nel caso dei non riconosciuti, molti giudici del Tribunale per i minorenni scelgono ancora la nomina istituzionale, incaricando il Sindaco o l'Assessore di riferimento - eventualmente con facoltà di subdelega - perché ritengono di contenere così tempi amministrativi del procedimento o perché non considerano rilevante il ruolo del tutore in questi casi.


Le tutele aperte per "abbandono" o per "sospensione/decadenza della potestà" genitoriale in alcuni casi sfociano in un procedimento di adottabilità: si tratta di diversi passaggi del percorso che può riguardare un minore di età.

Infine, si evidenzia una flessione del dato relativo ai casi in cui la causa di tutela non è stata rilevata. Poiché si tratta di un'informazione importante ai fini dell'abbinamento minore/volontario, si è cercato di migliorare la comunicazione con le cancellerie dei Tribunali che tendevano a tralasciarla.

**Grafico 6** \_ Causa di apertura delle tutele assunte dai volontari nominati (valori percentuali)



**Grafico 7** \_ Richieste di tutori volontari suddivise per soggetto richiedente (valori percentuali)




Il Grafico 7 visualizza la distribuzione delle richieste rivolte all'Ufficio in base all'Autorità Giudiziaria richiedente. Come si può vedere, fatte le dovute proporzioni in base ai diversi tempi di rilevazione - un anno contro 7 mesi - le richieste del Tribunale per i minorenni sono rimaste pressoché costanti, quelle dei Tribunali Ordinari/Giudici Tutelari sono notevolmente aumentate. Se il trend di crescita verrà confermato, per fine anno saranno probabilmente triplicate rispetto al 2005. Le voci "TM servizi" e "TO servizi" si riferiscono a richieste rivolte al Pubblico tutore da qualche servizio territoriale per rispondere a una domanda originaria rispettivamente del Tribunale per i minorenni o di un Tribunale ordinario. Inizialmente questo avveniva perché non si era ancora completamente affermata la nuova prassi centrata sull'Ufficio del Pubblico tutore. Come si può vedere, nei primi sette mesi del 2006 non si registrano casi di questo tipo, indice di una maggiore chiarezza del ruolo del Pubblico tutore e di un consolidamento del procedimento di richiesta-individuazione-segnalazione del volontario, così come definito nei Protocolli di intesa siglati con l'Autorità Giudiziaria.

Il Grafico 8 presenta il dato delle richieste inviate dal Tribunale per i minorenni disaggregato in base al giudice richiedente.

Per i primi tre giudici citati si può notare una crescita del ricorso all'Ufficio del Pubblico tutore, diversamente dai due successivi, anche se va precisato che l'ultimo giudice citato ha nel frattempo interrotto il suo servizio presso il Tribunale per i minorenni.

**Grafico 8** - Richieste del Tribunale per i minorenni suddivise per giudice richiedente (valori percentuali)



Si tenga presente che i giudici del Tribunale per i minorenni hanno una competenza territoriale, ossia si occupano dei casi di determinate zone della regione. Ciò implica che, qualora un giudice scelga di non utilizzare il servizio prestato dal Pubblico tutore, interi territori ne rimarranno esclusi. Alla luce dei dati odierni, le zone “coperte” dai magistrati sono:

Nel 2005:

- Pirgoli: Ulss 4, 7, 9, 10;
- Ventura: Ulss 8, 12, 14;
- Maurizio: Ulss 1, 2, 21, 22;
- Zampolli: Ulss 3, 15, 16, 17;
- Rossi: Ulss 5, 6, 20.


Mentre nel 2006:

- Pirgoli: Ulss 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17;
- Girardi: 3, 16;
- Maurizio: 1, 2, 13, 14, 18, 19, 21, 22;
- Rossi: 5, 6, 12, 20.

Per quanto riguarda i Tribunali Ordinari, nel Grafico 9 vediamo che per le sedi centrali nelle città capoluogo di provincia, le richieste dei Giudici tutelari sono in aumento. Scarse sono ancora le richieste da parte di Treviso e Padova. Nel primo caso, la ragione è principalmente da ravvisare nel fatto che sono molto rari i casi di apertura di tutele per minori stranieri non accompagnati; per Padova, invece, fortemente interessata dal fenomeno migratorio, il dato si giustifica con il perdurare di una prassi di interazione diretta tra il Giudice Tutelare e il Comune di Padova che - fino ad oggi - ha scelto di prediligere la nomina istituzionale all'utilizzo dei volontari formati. Infatti, la quasi totalità delle tutele di minori stranieri è in capo al dirigente dei servizi sociali/comunali. Il percorso di formazione per tutori di minori stranieri non accompagnati programmato per il prossimo novembre punta a formare un gruppo di tutori “specializzati” in questa tipologia, in modo da prevedere un loro graduale utilizzo.

Per quanto riguarda le altre sedi giudiziarie citate nel grafico, si specifica solo che a Bassano l'utilizzo dei volontari è costante, tanto da avere reso necessario la programmazione per novembre-dicembre 2006 di un nuovo corso di formazione. Tuttavia, la prassi del rapporto diretto Tribunale/Servizi fatica ad essere sostituita da un ricorso diretto all'Ufficio del Pubblico tutore.

**Grafico 9** \_ Richieste dei Giudici Tutelari ordinari suddivise per Tribunale ordinario richiedente (valori percentuali)




I dati sulle richieste dell’Autorità Giudiziaria permettono di “mappare le zone deboli” del sistema e valutare eventuali interazioni di approfondimento finalizzate a rilevare le disfunzioni comunicative tra l’Ufficio e i Giudici o le loro cancellerie o a registrare le motivazioni di scarsa soddisfazione del servizio prestato per poter intervenire in termini migliorativi.

Tra i dati che l’Ufficio rileva nell’ottica di un miglioramento del servizio, vi sono quelli relativi ai tempi del procedimento amministrativo di individuazione e segnalazione del tutore che inizia con la ricezione del fax di richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria e termina con la trasmissione al giudice del fax contenente il nominativo e i riferimenti del volontario individuato, che ha dato la sua disponibilità per il caso specifico.

Nei casi di minori non riconosciuti per i quali si apre subito la procedura di adottabilità, vi è sempre una certa urgenza per l’individuazione del tutore che, comunque, non pone particolari problemi visto che si tratta di una tipologia di tutela tra le più semplici.

Negli altri casi, l'abbinamento richiede qualche valutazione in più e, quindi, vanno considerati i tempi di reperimento di informazioni sul caso e di colloquio più approfondito con il volontario, in modo da permettergli di dare consapevolmente la propria disponibilità.

**Grafico 10** \_ Durata media del procedimento amministrativo di individuazione e segnalazione del tutore (valori espressi in giorni, dati al luglio 2006)



Per quanto la procedura sia stata migliorata e velocizzata, non è possibile andare al di sotto di certi tempi "tecnici".

Tuttavia, ulteriori miglioramenti sono ipotizzabili, soprattutto là dove i rallentamenti sono imputabili a ragioni organizzative.


Va tenuto presente che certe realtà sono più complesse di altre e che in alcuni casi la buona volontà e la personale disponibilità dei soggetti coinvolti nell'interazione (équipe dell'Ufficio, referenti territoriali, cancellerie dei Tribunali) non sono sufficienti a supplire a limiti organizzativi, che devono essere risolti con scelte strategiche delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Infine, va precisato che nelle realtà maggiormente interessate dal fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, l'individuazione dei tutori ha, ad un certo punto, subito dei forti rallentamenti a causa dell'esaurirsi del gruppo dei

volontari formati, che ha implicato l'organizzazione di nuovi corsi di formazione per il rinnovo della risorsa.

L'ultimo grafico proposto fornisce un'informazione sui minori sottoposti a tutela legale. E' un dato parziale rispetto a quello in possesso dell'Osservatorio regionale sull'infanzia e l'adolescenza, ma è utile ai volontari formati dal Pubblico tutore per capire dove vive il minore di cui sono chiamati a occuparsi. Spesso, come si vede, non si riesce a reperire questo dato che, in genere, è fornito dalle cancellerie dei Tribunali, in possesso della relazione inviata loro dai servizi segnalanti il caso.

**Grafico 11** \_ Collocamento dei minori tutelati dai volontari



In quasi la metà dei casi il minore vive in una comunità di accoglienza. Il rapporto con una famiglia è più contenuto. Va specificato che la voce “parenti” indica famiglie straniere presso le quali vive un minore inizialmente considerato non accompagnato o per il quale, comunque, il giudice ha ritenuto di nominare un tutore esterno alla cerchia parentale. La relazione con le famiglie straniere può non essere semplice, per questo è importante la presenza di un servizio che faccia da mediatore.

I minori accolti in famiglie affidatarie sono quasi sempre italiani, anche se ci sono alcuni esperimenti di inserimento di minori stranieri in famiglie affidatarie italiane e, in casi rarissimi, in famiglie affidatarie straniere.

Rispetto al dato delle famiglie preadottive, va specificato che sono qui compresi anche quei minori appena nati non riconosciuti che spesso, al momento della richiesta del tutore, si trovano ancora in ospedale, anche se l’individuazione della famiglia e l’inserimento avvengono nel giro di pochi giorni.



3

**Le pubblicazioni  
del Pubblico tutore dei minori**

## Premessa

In base al disposto della Legge 42/88, il Pubblico tutore dei minori è tenuto a presentare ogni anno al Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta.


Al di là di questa rendicontazione istituzionale, l'Ufficio ha sempre prestato una particolare attenzione alla presentazione e diffusione dei progetti intrapresi, dei risultati conseguiti, delle ricerche e dei percorsi di approfondimento realizzati, con la cura di una serie di pubblicazioni che sono qui di seguito elencate.

Questa produzione pubblicistica si è sviluppata con il crescere dell'attività dell'Ufficio.

La tipologia del prodotto è piuttosto varia: opuscoli con finalità informative e divulgative, manuali di orientamento (Vademecum, Linee guida), rapporti di ricerca, atti di convegno.

In alcuni casi si tratta di volumi curati direttamente dall'Ufficio, in altri di pubblicazioni vere e proprie, edite dalla Marsilio o dalla Cleup.

Con l'obiettivo di dare maggiore omogeneità a tale produzione e garantirne una migliore diffusione, è stata recentemente ideata una collana del Pubblico tutore, che raccoglierà le pubblicazioni più significative. L'uscita del primo numero è prevista per l'inizio del 2007.



**La presa in carico,  
la segnalazione e la  
vigilanza per la protezione  
e la tutela dell'infanzia  
e dell'adolescenza nelle  
situazioni di rischio e  
pregiudizio in Veneto -  
Linee Guida 2005  
per i servizi sociali e  
socio-sanitari -**

## **Sommario:**

### **Prefazione**

### **Premessa**

### **Introduzione**

### **Capitolo I – Le competenze dei soggetti**

Regione del Veneto  
Enti locali, aziende Ulss  
Ufficio del Pubblico tutore  
dei minori del Veneto  
Autorità giudiziaria  
Famiglie affidatarie e comunità tutelari  
Tutori e curatori speciali

### **Capitolo II – Il percorso di protezione e tutela**

L'informazione ai servizi pubblici  
La stima dell'informazione da parte dei servizi  
La diagnosi e gli interventi  
La segnalazione all'Autorità giudiziaria  
La restituzione al servizio titolare  
Relazioni informative su richiesta  
dell'Autorità giudiziaria

### **Capitolo III – La vigilanza**

Gli oggetti della vigilanza  
Il progetto educativo individuale (pei)  
Il monitoraggio e la valutazione del progetto  
di presa in carico  
Le relazioni periodiche all'Autorità giudiziaria

### **Schede informative**

- 1 I minori stranieri non accompagnati
- 2 Le banche dati della Regione del Veneto
- 3 I Centri regionali di cura e di protezione dei bambini, dei ragazzi e della famiglia
- 4 La scheda di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia
- 5 Deleghe Comuni - Ulss delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

### **Riferimenti normativi**

### **Indirizzi e recapiti**



**Vademecum per tutori  
volontari di minori d'età.  
Seconda edizione, 2005**

**Sommario:**

**Prefazione**

Introduzione: l'innovazione del tutore volontario

Le convenzioni internazionali sui diritti dei bambini

**Prima parte - La tutela legale del minore d'età: aspetti generali e soggetti coinvolti**

Qual è il presupposto per una tutela legale?

In quali casi serve dunque un tutore?

Come inizia una tutela?

La proposta di abbinamento fatta dal Pubblico tutore

Il giuramento del tutore

Chi nomina il tutore?

Dove viene aperta la tutela?

Quali sono i soggetti coinvolti in una tutela?

Consigli per i rapporti con i soggetti della rete

**Seconda parte - Il tutore legale del minore d'età**

La nomina: Come viene scelto il tutore?

E quando ci sono più fratelli?

L'assunzione dell'ufficio:

il giuramento del tutore

Quando non si può fare il tutore?

(ipotesi di incapacità)

La formazione dell'inventario

Quando si può rifiutare l'ufficio tutelare?  
(dispense)

I doveri e i diritti del minore  
C'è un compenso per il tutore?  
Quali sono i compiti di un tutore? (Le funzioni)  
La cura della persona del minore  
La rappresentanza  
L'amministrazione del patrimonio  
Chi paga per l'educazione, il mantenimento e l'amministrazione del patrimonio del minore?  
Quando gli atti del tutore sono annullabili?  
Quanto dura e quando si chiude una tutela?  
La responsabilità civile del tutore

### **Schede**

I servizi sociali tra Comune e ULSS  
L'affidamento  
L'adozione  
Primi consigli per il neo tutore  
La residenza e il domicilio del minore  
Le relazioni al Giudice Tutelare o al Tribunale per i minorenni  
La gestione economica e il rendiconto annuale  
Richiesta di autorizzazione al Giudice tutelare o al Tribunale  
Le fasi di una tutela legale  
La salute del minore  
Se il minore è straniero non accompagnato  
Capacità e responsabilità del minore

### **Appendice I - Modulistica**

Decreto di nomina  
Domanda di dispensa dall'assumere l'esercizio della tutela  
Verbale di giuramento

Convocazione per la presentazione del rendiconto finale e allegato Modulo Verbale di comparizione  
Accettazione dell'eredità  
Autorizzazione a promuovere un giudizio nell'interesse del minore  
Autorizzazione al tutore ad alienare beni del minore  
Istanza e autorizzazione ad acquistare beni  
Glossario

### **Appendice II - Normativa**

Dalla Costituzione della Repubblica Italiana  
Dal Codice Civile  
Legge 4 maggio 1983 n. 184: "Diritto del minore a una famiglia"  
Decreto Legislativo 286/1998: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"  
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo  
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori  
Convenzione sui diritti del fanciullo  
Legge regionale del Veneto 9 agosto 1988 n. 42: "Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori"



**I diritti del bambino tra protezione e garanzie. La ratifica della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli**

A cura di L. Strumendo e P. De Stefani (Padova, Cleup, 2004)

**Sommario:**

**Prefazione**

Antonio De Poli, Assessore della Regione del Veneto alle Politiche Sociali

Nota introduttiva

Indirizzi di saluto

**Saggi e comunicazioni**

I Diritti del bambino tra protezione e garanzie.

Dopo la ratifica della Convenzione di Strasburgo, Lucio Strumendo

La ratifica della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli: una tappa decisiva verso il riconoscimento della soggettività dei minori nelle relazioni familiari, Gustavo Sergio

Diritti del bambino e ruolo del giudice. Spunti di riflessione sulla Convenzione di Strasburgo, Graziana Campanato

La Convenzione di Strasburgo nel contesto del Consiglio d'Europa, Gianluca Esposito

Le relazioni familiari ed educative del fanciullo: soluzioni non conflittuali dei problemi e responsabilizzazione dei servizi, Gaetano De Leo

La Mediazione familiare fra giurisdizione e servizi, fra pubblico e privato, alla luce dell'interesse prevalente del fanciullo, Marisa Malagoli Togliatti

Ruolo e funzione dei servizi sociali nella protezione non conflittuale del minore, Paola Rossi e Anna Fiorentini

Il Difensore civico dei diritti del fanciullo e la Convenzione di Strasburgo. L'esperienza della Catalogna, Jordi Cots Moner

L'ascolto del fanciullo in stato di disagio come modalità di accesso alla sua protezione: il contributo di Telefono Azzurro, Giovanni Lopez

La Convenzione di Strasburgo e l'adattamento dell'ordinamento italiano agli obblighi convenzionali, Cristiana Fioravanti

Adattamento alla Convenzione di Strasburgo: lo spirito e la legge, Paolo De Stefani

## **Appendice**

Legge 20 marzo 2003, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996"

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli

Stato delle ratifiche (novembre 2003),  
Dichiarazioni depositate dagli Stati Parti e  
Rapport explicatif

Consiglio Regionale del Veneto, Settima  
Legislatura, Mozione n. 107

Legge regionale del Veneto 9 agosto 1988  
n. 42: "Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori"



**A scuola con i diritti dei bambini. Esperienze di educazione ai diritti umani promosse dal Pubblico Tutore dei Minori del Veneto**

A cura di P. De Stefani,  
Padova, Cleup, 2004

**Sommario:**

**Presentazione**

**Prefazione**

**Introduzione**

**Saggi**

Condizione dell'infanzia e educazione ai diritti umani. Una lettura pedagogica tra analisi, partecipazione, proposta.

Emanuela Toffano Martini

Dalla tutela alla promozione. Educazione e diritti dei bambini negli strumenti internazionali sui diritti dell'infanzia.

Paolo De Stefani

Il ruolo della scuola per la protezione e promozione dei diritti dei bambini-ragazzi

Diritti a scuola. Collegialità e visibilità sociale dei diritti. Rinalda Montani e Davide Babetto

Riflessioni sulla progettazione educativo-didattiva.

Teresa Ravazzolo e Cesarina Foresti

La partecipazione a scuola. Un'esperienza con i docenti. Franco Santamaria

**Nota bibliografica**

Appendice

Sintesi dei lavori di gruppo realizzati nelle sedi del corso

Commenti e materiali prodotti dalle scuole

Le attività di formazione promosse nelle

scuole del Veneto nel 2003-2004  
"Un territorio per i diritti del bambino".  
Giornate di formazione per operatori sociali e  
della scuola della Provincia di Padova  
Legge regionale del Veneto 9 agosto 1988  
n. 42: "Istituzione dell'Ufficio di protezione e  
pubblica tutela dei minori"  
Convenzione sui diritti dell'infanzia  
Raccomandazione del Comitato dei Ministri  
del Consiglio d'Europa sull'Educazione alla  
Cittadinanza democratica



## **Migranti minori. Percorsi di accoglienza e di garanzia dei minori stranieri non accompagnati nel Veneto.**

A cura di P. De Stefani e  
Annalisa Butticci, Padova,  
Cleup, 2005

### **Sommario:**

#### **Introduzione**

Impianto metodologico e linee generali della ricerca

#### **Parte I – Flussi migratori e minori non accompagnati: un profilo sociologico e note statistiche**

Profilo sociologico dei minori stranieri non accompagnati in Italia.

La rilevazione statistica del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati in Italia e nel Veneto.

La presenza dei minori stranieri non accompagnati nella Regione del Veneto

#### **Parte II – Identificazione giuridica del fenomeno**

I minori e la protezione della famiglia nel quadro della normativa nazionale sull'immigrazione.

Chi sono i minori stranieri non accompagnati?

Il percorso "ideale" di tutela del minore straniero non accompagnato.

La segnalazione. L'accoglienza e il "rimpatrio assistito". Il permesso di soggiorno e il suo rinnovo/conversione al 18° anno

#### **Parte III – Presentazione e analisi delle pratiche di gestione del fenomeno adottate nel Veneto**

La presa in carico: esperienze dei comuni

capoluogo del Veneto.

I percorsi educativi: il ruolo delle comunità.

Lo status legale dei minori stranieri non accompagnati e il modus operandi delle Questure del Veneto

Percorsi di garanzia dei diritti

#### **Parte IV – Conclusioni e raccomandazioni**

I tutori legali

Affidamento a parenti

Ruolo attivo dei servizi

Collaborazione con il Comitato minori stranieri

Ascolto del minore e progetto di vita.

Il nodo del lavoro

Salute

Differenza culturale e condizione di minore

Scambi di esperienze e informazioni

#### **Nota bibliografica**

Appendice normativa



**Cappuccetto Rosso  
nel bosco dei media.  
Comunicare l'infanzia e  
l'adolescenza in quotidiani  
e televisioni in Italia**

A cura di V. Belotti, Milano,  
Guerini e Associati, 2005

**Sommario:**

**Presentazione**

**Introduzione**

**Capitolo I**

Media e costruzione sociale dell'infanzia e dell'adolescenza, Renato Stella

**Capitolo II**

Comunicare l'infanzia e l'adolescenza nei quotidiani d'informazione nazionali e regionali, Valerio Belotti

**Capitolo III**

Comunicare l'infanzia e l'adolescenza nei programmi d'informazione delle emittenti televisive locali, Caludio Riva

**Appendici**

- A. "Laboratorio veneto sulla comunicazione dell'infanzia e dell'adolescenza"
- B. Strumenti di ricerca



**La partecipazione  
dei preadolescenti.  
Percorsi di ricerca  
con gli adulti**

**Sommario:**

**Prefazione**

**PARTE PRIMA - Il Contesto**

Una tematica di non facile approccio

Una lettura pedagogica

La partecipazione dei bambini e dei

ragazzi nella legislazione internazionale

La partecipazione dei bambini e dei

ragazzi nella legislazione italiana

**SECONDA PARTE - La ricerca**

Le ragioni e l'impianto della ricerca

Le opzioni metodologiche

Le fasi della ricerca

Le tre esperienze analizzate

I contesti della partecipazione

I significati della partecipazione

L'impatto dei processi di partecipazione

La valenza educativa della partecipazione

I fattori facilitanti la partecipazione

Alcuni nodi critici

**TERZA PARTE - Orientamenti per la  
partecipazione**

Le ragioni e il significato degli

orientamenti per la partecipazione

Orientamenti in dieci punti



**Relazioni ed emozioni  
nello sport.  
Ricerca per una “carta”  
sulle esperienze  
delle pratiche sportive  
degli adolescenti**

A cura di Valerio Belotti,  
Carla Bertolo, Valentina  
Rettore, Franco Santamaria,  
2006

**Sommario:**

**Introduzione:**

Lo sport visto dal di dentro. Raccontare, ascoltare, capire - Lucio Strumendo

**I significati della pratica sportiva**

1 Gli obiettivi, il metodo e il percorso della ricerca

1.1 Ascoltare le voci. Esperienze a confronto: adolescenti e adulti nell'attività sportiva

1.2 Il percorso di ricerca

1.3 Formazione e conduzione dei gruppi

1.4 La “cassetta degli attrezzi”

prodotta dalla ricerca

2 L'approfondimento di alcuni temi

2.1 Una pratica dai molti significati

2.2 Il gioco

2.3 Le relazioni

2.4 Le emozioni

2.5 La riflessività

2.6 I risultati

2.7 I contesti e il “patto”

**Una proposta di “Carta” per le pratiche sportive degli adolescenti e con gli adolescenti**

**La ricognizione sulle “Carte” esistenti**

1 Attraverso lo sguardo dei documenti: alcuni stimoli di riflessione

2 In sintesi. Le parole chiave della pratica sportiva con gli adolescenti

3 Frammenti della cornice di senso:  
alcune osservazioni

**Tra attrazione e abbandono.  
Passaggi nell'esperienza sportiva di  
ragazzi e ragazze**

- 1 La diffusione della pratica sportiva
- 2 Gli adolescenti: tra attrazione e abbandono
- 3 Perché si pratica e non si pratica sport
- 4 Perché si smette
- 5 Quanto e cosa si pratica
- 6 Le maggiori evidenze empiriche



**Le segnalazioni all'autorità giudiziaria di bambini e adolescenti in situazione di pregiudizio**

A cura di Daniela Catullo, 2006

**Sommario:**

**Introduzione**

**La dimensione del problema**

**Aspetti riguardanti le caratteristiche dei minori segnalati**

**La segnalazione**

Le segnalazioni effettuate dalle forze dell'ordine

Le segnalazioni effettuate dai servizi sociali

Le caratteristiche delle relazioni dei servizi

Le iniziative della Procura

**I ricorsi**

**Osservazioni conclusive**

**L'ospedale  
a misura del bambino.  
Una ricerca  
sui diritti dell'infanzia  
negli ospedali del Veneto.**

Autori Vari, Padova, Cleup,

(in corso di pubblicazione)

**Sommario:**

**Prefazione**

**Capitolo I - Ospedale e bambini: ragioni e modalità di una ricerca**

Salvatore Barra - La tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel Veneto e il sistema ospedaliero regionale  
Biancarosa Volpe - Il progetto di ricerca-intervento: genesi e realizzazione

**Capitolo II - Lo scenario della ricerca: norme, prassi, presenze di minori d'età negli ospedali del Veneto**

Jane Hughes, Maria Isabella Robbiani

I diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale: norme, prassi, strumenti di analisi in prospettiva europea  
Paola Facchin e altri - La rete ospedaliera del Veneto e le presenze di bambini e adolescenti: i dati del monitoraggio regionale

**Capitolo III - L'indagine negli ospedali del Veneto: gli esiti della ricerca**

Silvana Bortolami - Gli strumenti dell'analisi: check-list e questionari per testare la qualità percepita dei servizi sanitari forniti ai minori d'età negli ospedali del Veneto  
Jane Hughes, Maria Isabella Robbiani - I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella prassi degli ospedali del Veneto e nella percezione dei pazienti e delle loro famiglie: i risultati dell'indagine  
Lucio Strumendo - Spunti conclusivi: diritti dei bambini e responsabilità degli adulti

**Riferimenti bibliografici**

**Appendice**

Leggi regionali di riferimento per la tutela del bambino ricoverato in ospedale  
Questionario per i minori dai 14 ai 17 anni  
Questionario per i genitori  
Questionario per gli operatori



**L'istituzione e le attività**

## **Legge regionale 9 agosto 1988 n. 42 Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori**

### *Art. 1 - Istituzione.*

1. E' istituito nella Regione Veneto l'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.
2. Il Pubblico tutore svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dalla presente legge.

### *Art. 2 - Funzioni.*

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:
  - a) reperisce, selezione e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;
  - b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 2 della legge n 698/1975 che vengano delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;
  - c) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;
  - d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazioni, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
  - e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle

proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;

f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

#### *Art. 3 - Struttura dell'Ufficio.*

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio provvede, sentito il Pubblico tutore, la Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Per il funzionamento dell'Ufficio nelle sedi decentrate il Pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta regionale, del personale amministrativo e dell'area psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 . (1)

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dell'osservatorio permanente di cui all'articolo 3 della legge regionale n 29 del 28 giugno 1988 riguardante "Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani".

#### *Art. 4 - Elezione.*

1. Il titolare dell'Ufficio è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto. (2)

2. Dura in carica 5 anni.

3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all'insediamento del successore.
4. Il titolare dell'Ufficio è rieleggibile una sola volta.
5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare dell'Ufficio.
6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

*Art. 5 - Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza.*

1. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.

2. Non possono ricoprire l'Ufficio:

- a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
- b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
- c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
- d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
- e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
- f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.

3. L'Ufficio è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

4. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali. (3)

*Art. 6 - Revoca.*

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell'Ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
2. Il titolare dell'Ufficio, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

*Art. 7 - Trattamento economico.*

1. Al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spettano l'indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste. (4)

*Art. 8 - Collegamenti istituzionali.*

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.
2. L'Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.
3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l'Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.
4. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darle adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

*Art. 9 - Rapporti con il Difensore civico.*

1. Il difensore civico e il titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

*Art. 10 - Norma finanziaria.*

1. All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 84100 " Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti dalle spese correnti " dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 61444 denominato " Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori " con lo stanziamento di lire 150 milioni per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento del capitolo 61444 verrà determinato dal provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali a norma dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

*(1) La legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 è una legge di novellazione l'art. 5 ha introdotto l'art. 18 bis nella legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .*

*(2) Art. 8 comma 3 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , ha modificato il comma disponendo che il titolare dell'ufficio di protezione e di pubblica tutela dei minori è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.*

*(3) Articolo così sostituito da art. 51 legge regionale 5 febbraio 1996, 6.*

*(4) Articolo così sostituito da comma 2 art. 60 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , in precedenza sostituito da art. 2 legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 .*

## **Documento comune sul sistema nazionale di garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

di

Lucio Strumendo, Pubblico tutore dei minori – Veneto  
Francesco Milanese – Pubblico tutore dei minori – Friuli Venezia Giulia  
Mery Mengarelli – Garante dell'infanzia - Marche

In occasione del convegno del 19 - 20 Ottobre 2006 "Una proposta per il Garante nazionale dei diritti dell'infanzia", promosso dall'Ufficio del Pubblico tutore dei minori del Veneto - i Pubblici Tutori / Garanti dei minori del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e delle Marche hanno concordato questo documento, elaborato a partire dalla loro comune esperienza di istituzioni regionali, come contributo alla riflessione in vista di una legge che istituisca a livello nazionale l'Ufficio del "Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" e promuova, entro un sistema nazionale, l'istituzione di un analogo Garante ad opera di tutte le regioni.

## Preambolo

L'impegno ad istituire un Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è stato assunto dall'Italia in varie occasioni, in particolare attraverso la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti del fanciullo (l. 77/2003).

Nel 2003, a seguito dell'esame del terzo Rapporto dell'Italia sull'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, il Comitato istituito dalla Convenzione stessa, tra le altre cose, esprimeva la seguente raccomandazione: "che l'Italia porti a fondo l'impegno di istituire un ombudsman nazionale indipendente per l'infanzia - se possibile come parte di un'istituzione nazionale indipendente a favore dei diritti umani e in accordo con quanto stabilito dai Principi di Parigi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani (Risoluzione dell'Assemblea Generale 48/134) al fine di monitorare e valutare i progressi nell'attuazione della Convenzione. Dovrebbe trattarsi di una struttura accessibile ai minori, in grado di accogliere e trattare, con la dovuta sensibilità, le denunce di violazione dei diritti dei bambini e dotata degli strumenti adeguati per potersi rivolgere agli stessi in modo efficace. Il Comitato raccomanda inoltre un adeguato raccordo tra le istituzioni a livello nazionale e regionale". (UN Doc CRC/C/15/Add.198, 31 gennaio 2003, paragrafi 14 e 15).

Nonostante siano state presentate nel corso degli anni numerose proposte di legge in tal senso, manca nel nostro Paese una figura di Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Non mancano però del tutto esempi di una simile figura, in particolare nell'ambito di alcuni ordinamenti regionali. Istituzioni peraltro operanti già da tempo in gran parte dei paesi europei.

C'è dunque la necessità di riprendere il filo della discussione e rilanciare l'iniziativa per sviluppare un sistema nazionale di garanzia dei diritti dei minori d'età, partendo dalle elaborazioni già prodotte e tenendo debito conto

dell'esperienza maturata in ambito regionale ed a livello europeo.

Tale "sistema" deve necessariamente avere un punto di coordinamento nella figura di un Garante nazionale; ma sul piano operativo non può che svilupparsi su scala regionale, poiché è a questo livello che si collocano prevalentemente le politiche di welfare.

I Garanti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza infatti, oltre che organi di promozione, vigilanza o di mediazione dei conflitti, sono parte integrante di un sistema avanzato di stato sociale, titolari di una funzione di stimolo e di facilitazione che esercitano, secondo il principio di sussidiarietà, a beneficio di tutti coloro che operano in relazione ai minori d'età: le istituzioni pubbliche ai diversi livelli territoriali, i servizi pubblici e privati, i professionisti, le famiglie e l'associazionismo; nonché gli stessi bambini e adolescenti. La finalità di un simile sistema è quella di operare a fianco delle istituzioni della comunità affinché i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 siano effettivamente esercitati e goduti.

## **Indirizzi e criteri**

Il sistema nazionale di garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – nel rispetto dei principi e dei criteri delle Autonomie (art. 117 Cost.) della sussidiarietà (art. 118 u.c. Cost.) e delle coerenti differenziazioni fra le competenze del Garante nazionale e dei Garanti regionali – dovrebbe qualificarsi per i seguenti aspetti:

- il sistema nazionale di garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza qui proposto si ispira alle indicazioni fornite dalla normativa internazionale e dagli altri strumenti raccomandatori elaborati in materia di diritti umani dei minori d'età e di istituzioni nazionali sui diritti umani. Esso tuttavia se ne discosta, in ragione delle peculiarità sociali e istituzionali del nostro Paese e della sua

caratterizzazione di stato sociale evoluto;

- l'istituzione di un simile sistema ha infatti come presupposti e ragioni d'essere:  
a) il mantenimento e la valorizzazione di un welfare avanzato, che individui e renda effettivi i livelli essenziali di assistenza e garanzia dei diritti civili e sociali su scala nazionale;

- b) il riconoscimento del ruolo fondamentale di Regioni e Comuni nella promozione, programmazione realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia e la famiglia;

- c) la centralità dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come sanciti a partire dalla Convenzione di New York del 1989 e dalla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996.

- d) l'affermazione, nella logica del giusto processo (art. 111 Cost.), di una cultura del diritto che – abbandonando progressivamente i criteri della volontaria giurisdizione e del paternalismo giudiziario – conduca anche nell'ambito minorile al riconoscimento della terzietà del giudice, al rispetto dei tempi del processo e dell'ascolto del minore. Tale contesto comporta la valorizzazione delle forme pre-giurisdizionali (il Garante, "Autorità di persuasione"), per "prevenire e comporre i conflitti" in cui sono implicati i minori, riconoscendo le competenze – distinte ma collaborative – fra l'azione svolta dai servizi ai sensi del principio di beneficenza (la protezione del minore) e l'ambito della giurisdizione, il cui fondamento è dato dal principio di legalità (la tutela), "evitando procedimenti giudiziari che coinvolgono i minori dinanzi all'Autorità giudiziaria".

Solo in tale contesto – di sviluppo sociale e comunitario, ispirato ad un "diritto mite" - una figura come quella del Garante, caratterizzata nel senso sopraindicato, trova una collocazione opportuna, adeguata e pertinente;

- la legge istitutiva, nell'osservanza delle competenze nazionali, regionali e degli enti locali e nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà,

deve individuare le funzioni essenziali di tale istituto, senza esercitarsi nell'elencazione di possibili attività e programmi;

- il Garante nazionale e i Garanti regionali sono istituzioni dotate di propria autonomia, suffragata dalle forme della loro nomina (incardinamento costitutivo ad opera delle assemblee rappresentative, requisiti, incompatibilità) e dalla disponibilità di risorse adeguate agli scopi del mandato.
- la dimensione regionale costituisce l'ambito territoriale più idoneo per l'istituzione del Garante, soprattutto in relazione alla pregnanza delle funzioni di formazione dei tutori e rappresentanti dei minori, di sostegno e facilitazione a vantaggio dei servizi territoriali; fattori che consigliano sia una collocazione istituzionale dei Garanti quanto più possibile prossima al sistema articolato dei servizi, sia modalità organizzative e di relazione nell'azione del Garante tali da favorire il processo di collaborazione sinergica con coloro che operano professionalmente con i bambini.
- il Garante nazionale è titolare di funzioni specifiche che la legge determina seguendo il metodo utilizzato per la riforma dell'art. 117 Cost.: tutto ciò che non è attribuzione del Garante nazionale è nella competenza dei Garanti regionali. In particolare è responsabilità dell'Ufficio nazionale del Garante vigilare sul rispetto su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei minori di età (cfr. Cost., art 117 co. 2 lett. m). Il Garante nazionale cura il rapporto con il Parlamento, svolge i compiti di collegamento con gli Organismi internazionali per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituiti da Convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia; mantiene i collegamenti con gli altri Garanti nazionali e con le organizzazioni non governative che operano a livello nazionale per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia.
- la legge istitutiva, nell'osservanza delle competenze nazionali, regionali e degli enti locali e nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, solle-

cita e promuove la realizzazione a livello regionale di Garanti regionali.

- Il Garante nazionale promuove e coordina un tavolo nazionale di collegamento e di confronto con tutti i Garanti regionali.

## Funzioni

In ragione di tutto ciò le funzioni essenziali e caratterizzanti che dovrebbero costituire il profilo del Garante dell'infanzia sono:

- promuovere la diffusione di una cultura che rispetti e valorizzi i diritti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze;
- promuovere iniziative di "ascolto" delle culture espresse dai minori di età, favorendo in particolare, con metodi e risorse adeguate, il coinvolgimento e la partecipazione di bambini e adolescenti ai processi decisionali che li riguardano, compresa, per quanto possibile e opportuno, la progettualità e l'attività dei Garanti nazionale e regionali;
- promuovere la formazione del "rappresentante" del minore, così come tracciata dalla Convenzione di Strasburgo del 1996 (tutori legali, protutori, curatori, amministratori di sostegno, etc.) e sovrintendere all'attività di tali rappresentanti. Il ruolo del Garante si esercita nella cura della loro formazione e aggiornamento, nella gestione del relativo "albo" e nella individuazione e/o designazione di tali "rappresentanti";
- attuare la mediazione nei conflitti che implicino la violazione dei diritti dei minori, svolgendo attività di ascolto, conciliazione, persuasione nei confronti dei soggetti privati ed istituzionali, tenuti ad assicurare l'effettività dei diritti del minore, per evitare procedimenti che coinvolgano minori davanti all'autorità giudiziaria. In tale attività il ruolo del Garante è sussidiario rispetto ai servizi e agli operatori ed assume una connotazione peculiare di facilitazione, attitudine diversa da quella – solo apparentemente analoga - del Difensore civico;

- promuovere e, se del caso, realizzare attività di facilitazione a favore di servizi sociali, sanitari, educativi, di pubblica sicurezza e di altri soggetti che si occupano di minori d'età, attraverso l'ascolto, la consulenza, la promozione di buone prassi, la mediazione inter-istituzionale e la segnalazione anche interagendo e collaborando con l'Autorità Giudiziaria;
- promuovere e svolgere direttamente attività di analisi, ricerca e proposta su situazioni di interesse generale (interessi diffusi) e sull'effettivo rispetto dei diritti dei bambini e dei ragazzi, al fine in particolare di offrire materia di riflessione agli organi competenti per l'attuazione delle politiche a favore di infanzia e adolescenza, secondo l'ottica del "miglior interesse del fanciullo".

Settembre 2006







**Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori**  
**via Poerio, 34 Mestre-Venezia (Italia)**  
**tel. 041 2795925 - 041 2795926**  
**fax. 041 2795928**

**<http://tutoreminori.regione.veneto.it>**  
**[pubblicotutoreminori@regione.veneto.it](mailto:pubblicotutoreminori@regione.veneto.it)**